

**Allegato "E" al n. 147.780/24.585**

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**"AMO dell'AMORE ODV"**

**Art. 1** Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 è promossa dai Lions Clubs Antiche Valli Lucchesi - Garfagnana - Lucca Host - Lucca le Mura - Pescia la costituzione dell'Associazione denominata

**"AMO DELL'AMORE ODV"**

**Art. 2** L'Associazione ha sede nel Comune di Capannori (LU) all'indirizzo comunicato al RUNTS.

**Art 3** L'Associazione persegue finalità di partecipazione e solidarietà sociale al fine di elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e partecipazione sociale, favorendo l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona.

L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore, rivolte prevalentemente a terzi, attraverso l'opera prevalente dei propri volontari e associati:

- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore
- organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche*
- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del codice del terzo settore.
- *Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 129 del 6.6.2001, e successive modificazioni;*
- *Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42, e successive modificazioni;*
- *Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
- *Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
- *Riquilificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

In via secondaria e strumentale, l'associazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale.

Tali attività diverse saranno individuate successivamente dal Consiglio Direttivo secondo i criteri e i limiti di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore.

Tale secondarietà e strumentalità dovrà risultare dai documenti di bilancio.

**Art 4** Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da Fondo di dotazione originario e da tutti i successivi conferimenti in natura o denaro, anche da parte di terzi, destinati ad incrementare il fondo medesimo.

Le attività dell'Associazione dovranno essere finanziate sia dalle quote

sociali che avranno cadenza annuale, che dalla raccolta fondi all'esterno rappresentati da donazioni, contributi, erogazioni e quanto altro consentito dalla vigente legislazione in materia di Enti del Terzo Settore.

**Art. 5** Sono organi dell'Associazione

1 - L'ASSEMBLEA

2 - IL PRESIDENTE

3 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4 - IL COLLEGIO DEI REVISORI ove necessario o nominati

5 - L'ORGANO DI CONTROLLO ove necessario o nominato

6 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI nominato in caso di necessità

**Art. 6** L'Assemblea dell'associazione è l'organo deliberante ed è composta dai soci, l'associazione si intende costituita a struttura aperta, essendo prevista la possibilità di nuove e successive adesioni.

Possono essere soci tutte le persone che ne facciano richiesta con domanda scritta al Consiglio direttivo.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e/o respingimento della domanda è l'assemblea dei soci.

La delibera di ammissione sarà comunicata al nuovo associato ed annotata nel libro soci.

La delibera di non ammissione adeguatamente motivata e assunta con il voto favorevole della maggioranza degli associati, viene comunicata nel termine di 60 giorni all'interessato che entro 60 giorni può far ricorso al Collegio dei Probiviri che decide nella prima seduta utile.

Ogni socio, iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli associati, ha diritto ad un voto in assemblea. Non sono ammesse Deleghe.

L'Assemblea si dovrà riunire almeno due volte all'anno per:

- a) approvare il bilancio preventivo;
- b) approvare il bilancio consuntivo;
- c) eleggere il Presidente dell'associazione ed i componenti il Consiglio di Amministrazione;
- d) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori, dell'organo di controllo ed il collegio dei probiviri ;
- e) deliberare sui programmi proposti dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento delle finalità sociali;
- f) deliberare su ogni e qualsiasi questione che implichi attività di straordinaria amministrazione non compresa nei programmi approvati di cui al punto e;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare sulla esclusione degli associati;
- i) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- l) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- m) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- n) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dello Statuto alla sua competenza.

L'assemblea si intende validamente costituita allorché sia presente almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberazioni di modifica dello statuto sociale l'assemblea si intende validamente costituita allorchè siano presenti almeno i 2/3 dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente con preavviso ai soci di almeno 10 giorni, a mezzo raccomandata A/R, fax, telefax, oppure posta elettronica o PEC

**Art. 7** Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci ed è posto a dirigere il Consiglio di Amministrazione unitamente agli altri 6 (sei) consiglieri. Dirige ed amministra l'associazione coadiuvato da un Vice-Presidente, da un segretario e da un Tesoriere scelti tra i consiglieri eletti dall'assemblea Il Presidente, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**Art. 8** Il Consiglio di amministrazione è composto da 7 (sette) membri, compreso il presidente, eletti dall'assemblea e che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili; Collabora con il Presidente per l'amministrazione della associazione, promuovendo unitamente al Presidente tutte quelle iniziative necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.

La revoca dei consiglieri di amministrazione può essere deliberata dall'organo che li ha nominati per violazione di norme di legge e statutarie. In caso di rinuncia, morte o decadenza o revoca di un componente del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni (od alla prima Assemblea utile) dalla rinuncia, morte, decadenza o revoca, mediante nuova designazione da effettuare con le stesse modalità di quelle già attuate per il membro uscente.

I Consiglieri non hanno diritto ad alcun compenso, salvo l'eventuale rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio. Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi a singoli consiglieri, (senza alcun compenso come sopra specificato) fissandone altresì le attribuzioni. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente o, eventualmente, ai singoli consiglieri nei limiti degli incarichi a questi attribuiti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Assemblea può nominare un Presidente Onorario il quale potrà partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Si applica l'art.2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

**Art. 9** L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. I componenti l'organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie

di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co.1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito dai revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci. I componenti l'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle ispezioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo, non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono maggiori 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono maggiori 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

**Art. 10** L'Associazione è costituita senza limiti di durata.

**Art. 11** L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 12** In ottemperanza a quanto disposto dal Codice del Terzo settore D.Lgs 3.7.17 n 117 e successive modifiche, alla associazione è vietato:

- a) svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art 3 del presente statuto;
- b) distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
- c) è fatto obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto;
- d) in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio Regionale del Registro unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo

settore. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati;

e) è fatto obbligo di redigere il Bilancio o Rendiconto annuale, secondo le disposizioni dell'art 13 del c.t.s.

f) è fatto obbligo di disciplinare uniformemente il rapporto associativo in modo da garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed è esclusa in ogni caso la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

**Art.13** I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, esclusione o causa di morte. Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare all'attività dell'associazione. Può essere escluso il socio che gravemente non ottemperi alle disposizioni statutarie o regolamentari o non partecipi, senza giustificato motivo, a due assemblee consecutive.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata, comunicata all'associato con Raccomandata A/R e/o Posta Elettronica o PEC.

Contro la decisione del Consiglio di Amministrazione è possibile ricorrere all'assemblea entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione.

**Art. 14** L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

**Art. 15** Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente;
- eleggere ed essere eletti negli organi associativi.

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'associazione.

Le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite.

**Art. 16** Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

**Art. 17** In relazione alle disposizioni di cui all'art 101 del D.Lgs. 117/17 fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione è iscritta al Registro Regionale del Volontariato al n. 306 e conserva la qualifica di ONLUS - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

F.to: Pasqualino Fenili, Gaetano Raspini notaio